

OGGETTO: DL Agosto, le principali novità

Alla cortese attenzione ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET

Roma, 17 Agosto 2020

Il testo del decreto legge n. 104/2020 cd. DL Agosto è stato bollinato ed è stato pubblicato in G.U. n. 203 Suppl. Ordinario n. 30 del 14/8/2020; entra in vigore oggi 15/8/2020.

Il decreto introduce misure volte a sostenere il sistema produttivo e del reddito dei cittadini, con l'obiettivo di supportare la ripresa e intervenire dove necessario per preservare l'occupazione, il testo si compone di n. 115 articoli suddivisi in 7 capitoli :

1. **Lavoro;**
2. **Salute;**
3. **Scuola e commissario;**
4. **Regioni, enti locali e sisma;**
5. **Sostegno e rilancio dell'economia;**
6. **Misure Fiscali;**
7. **Disposizioni finali e copertura finanziaria.**

Di seguito si analizzano sinteticamente alcune delle disposizioni contenute nel DL rimandando ai prossimi giorni gli approfondimenti del caso :

- **Lavoro**

La cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga da richiedere con causale COVID-19 viene prolungata di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane ; le prime 9 settimane saranno fruibili da tutti i datori di lavoro secondo le modalità utilizzate finora mentre per le ulteriori nove settimane le aziende che le utilizzeranno dovranno versare un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- a) **Per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% il contributo sarà pari al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
- b) **Per le aziende che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato il contributo sarà pari al 18%** per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

- c) Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020** (art.3)

Viene aumentata la dotazione, per il biennio 2020-21, del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (art. 4)

Viene prorogata per ulteriori due mesi la Naspi e l'indennità di disoccupazione mensile "DIS-COLL" per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. (art. 5)

L'art. 6 introduce l'esonero fino al 31/12/2020 del **versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione per le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, in presenza di un aumento dell'occupazione netta. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Viene introdotto **uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici** per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, **i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale**. (art.8)

Licenziamenti : non c'è la proroga del divieto di licenziare individualmente fino a una data precisa ma il divieto è in vigore per tutto il periodo di durata della cassa integrazione disponibile (tecnicamente fino alla metà del mese di novembre -18 settimane a partire dal 13 luglio). In pratica, nelle imprese che ricorrono alla cig, c'è lo stop dei licenziamenti per tutto il periodo di utilizzo degli ammortizzatori. Fanno eccezione i casi di cessazione attività d'impresa, liquidazione, fallimento. Viene altresì confermata la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

Sono previsti ulteriori **400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose**.

Vengono introdotte **nuove indennità** per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, **1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio).

▪ **Sostegno alle imprese**

Il decreto-legge prevede ulteriori **fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura**, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli **esercizi di ristorazione** che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un **contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole** da materia prima italiana. Il **contributo minimo è di 2.500 euro** e spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per **contributi a fondo perduto** in favore degli **esercenti dei centri storici** che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il **contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi**.

Vengono inoltre **rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese**:

Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.

Viene **prorogata la moratoria su prestiti e mutui** dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (**al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico**).

Sono aumentati di 500 milioni gli **incentivi statali** per chi acquista e immatricola in Italia **autovetture a basse emissioni di CO2**.

Viene introdotto un incentivo per gli acquisti effettuati con **forme di pagamento elettroniche**, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte **per il sostegno dei settori del turismo e della cultura**:

- proroga del **credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing** o concessione;
- **l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020** per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive,
- gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono **esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022**.
- È incrementato di **265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici**. (art.77)

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d'imposta per la **riqualificazione e i miglioramenti** effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali** e sale a 335 milioni il **Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo**. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai **musei statali**.

Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.

Assemblee – sono prorogate le modalita' di convocazione in modalità semplificata previste dall'art. 106 c.da 2 a 6 del decreto Cura Italia fino al 15 ottobre invece che 31 luglio 2020 (art.71)

▪ **Fisco**

Vengono di fatto rimodulate le **scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nel periodo di lockdown**, per cercare di ridurre l'impatto dell'onere finanziario nel 2020 . In sintesi :

- **Per i versamenti sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio (ritenute Irpef, l'IVA ed i contributi INPS) viene previsto il pagamento con una rateizzazione lunga : **il 50% del totale potrà essere versato**, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre e il **restante 50%** potrà essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una **rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili** di pari importo.(art.97)
-
- Sono rinviati i **versamenti per i contribuenti ISA** (Indici sintetici di affidabilità) e **forfettari** che hanno subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. (art. 98)
- Sono spostati dal 31 agosto **al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento** e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. (art.99)
- Per le attività di ristorazione danneggiate dall'emergenza epidemiologica anche l'esonero del pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) viene prorogato al 31 dicembre 2020. (art.109)
- Non cambiano le scadenze della pace fiscale che **resta fissata al 10 dicembre 2020** termine entro il quale versare il totale delle rate dovute nell'anno per rottamazione ter e saldo e stralcio.
- Non viene prevista invece la proroga del versamento delle imposte relative al saldo 2019 e primo acconto 2020 per le quali restano confermati i termini ordinari, non viene prevista neanche la moratoria su sanzioni richiesta da tutti gli ordini professionali.

[DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 - DL AGOSTO](#)

Cordiali saluti

Dott.ssa Caterina Claudi

Consulente del lavoro